



AMBIENTE&PAESAGGIO

Dott. Agr. Ivo Rabbogliatti

 ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.	<u>Sede Legale</u> Via Triggiani Leonardo, 9 28100 Novara -NO- Italia Tel. +39 0321 413111 Fax +39 0321 458729
TITOLO COMMESSA: Comune di Stresa Lavori di collegamento reti fognarie di Magognino Brisino-Campino e Loita alla depurazione Centralizzata	
OGGETTO: RELAZIONE AGRO-FORESTALE	AVANZAMENTO PROGETTO: DEFINITIVO
	Data: Marzo 2017



La Società AeP Ambiente e Paesaggio s.c.a.r.l., con sede in P.zza Fabbri n.1, 28921 a Verbania (VB), nella persona del socio Dott. Agr. Ivo Rabbogliatti, iscritto all'Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali delle Provincie di Novara e VCO con il numero 78, è stata incaricata dalla Società "Acque Novara VCO S.p.A." di verificare lo stato dei luoghi in una porzione del Comune di Stresa (VB), interessata dalla realizzazione di lavori di collegamenti fognari tra alcune frazioni dell'abitato, poiché le opere in progetto riguardano una ridotta porzione boscata.

1 Inquadramento e vincoli


L'area boscata interessata dalle opere è identificata nel N.C.T. al foglio 27 mappali 62-77. Nella cartografia tecnica regionale l'area è riportata nel tavola 073110. La quota media è di circa 300 m s.l.m.

Dal punto di vista forestale il Comune di Stresa è inserito nell'area forestale n. 21 Cusio-Mottarone, secondo la pianificazione forestale redatta da IPLA (Istituto Piante da Legno e Ambiente) Piemonte.

L'intorno dell'area è costituita da coperture forestali e aree urbanizzate.

L'area in quanto boscata è soggetta al vincolo ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/04, inoltre vi è il vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923.

Individuazione dell'area su Cartografia BDTRE



2 Definizione normativa

La definizione legislativa dell'ecosistema bosco, è data dal D.Lgs. n. 227 del 18/05/2001, dove all'art. 2 sono definite come boscate le formazioni arboree forestali, associate o meno a quella arbustiva, che hanno un'area d'insidenza superiore al 20 % ed un'estensione superiore a 2000 m², con una larghezza minima di 20 ml. La legge forestale della Regione Piemonte. n. 04/09 all'art. 3 con riferimento al D. Lgs. citato ha ulteriormente definito le aree boscate come segue:



Art. 3 (Bosco e foresta)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
2. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.
3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

3=>3 bis. Non sono, altresì, considerati bosco:

 - a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
 - b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
 - c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;
 - d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

<=3

4=>3 ter. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione. <=4

- 4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine 5=>e non identificabili come pascoli, prati o pascoli erborati. <=5
- 5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni. <=2

Queste definizioni normative considerano dunque non solo le caratteristiche vegetazionali dell'area, con riferimento specifico alla tipologia di piante presenti, formazioni arboree naturali, associate o meno a quella arbustiva, quindi costituite da piante autoctone caratteristiche della fascia fitoclimatica in cui si trova l'appezzamento in oggetto, ma utilizza anche dei parametri dimensionali minimi, al di sotto dei quali l'area non può essere considerata boscata, ed anche parametri temporali, in quanto i boschi di neoformazioni con meno di dieci anni non sono da considerarsi aree boscate.

Art. 19.

(Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso)

Costituisce trasformazione del bosco, così come definito all'articolo 3, in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).

10=>3. Al fine di uniformare e coordinare il procedimento in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 del d.lgs. 227/2001, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2. <=10

4. Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

12=>4 bis. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, la compensazione di cui al comma 4 assolve anche alle finalità previste dall'articolo 9 della l.r. 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo. L'entità della compensazione è conseguentemente ridotta per le modifiche o le trasformazioni di superfici forestali gravate da vincolo idrogeologico nei casi previsti dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 45/1989.

5. Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

13=>7. La compensazione di cui al comma 4 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

- a) interessanti superfici inferiori ai cinquecento metri quadrati;



b) finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;

d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, di viabilità forestale in aree non servite, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti. [≤13](#)

8. La Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione.

9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

10. Per il calcolo economico della compensazione di cui al comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i parametri e le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi:

a) governo, composizione e struttura del bosco;

b) destinazioni o funzioni prevalenti indicate dagli strumenti di pianificazione forestale;

c) ubicazione;

d) vincoli;

e) tipologia e reversibilità della trasformazione.

11. Le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.

Successivamente la Regione Piemonte ha emanato con D.G.R. n. 23-4637 del 06/02/2017 le norme per le compensazioni ambientali.


3 Caratteristiche delle coperture circostanti

L'area lungo la quale è prevista la posa della condotta è interessata da una copertura forestale continua, in particolare la copertura forestale prevalente è costituita da castagneto variante con latifoglie (codifica IPLA CA20B), mentre in fregio all'abitato di Brisino verso lago vi un querceto con variante robinie (QR50E). La giacitura del terreno è maggiormente acclive, immediatamente a valle di Brisino, mentre scendendo verso Passera la pendenza diminuisce, il terreno è in parte terrazzato con muretti a secco. I fusti con diametri maggiori sono localizzati nella porzione più acclive (diametro medio 30-35 cm) dove il castagno è la specie prevalente, mentre verso Passera la copertura è più rada e costituita da frassino frammisto al castagno. Vi sono frequenti soggetti atterrati, il sottobosco è costituito da nocciolo e sporadico agrifoglio. In passato (marzo 2000, fonte Archivio incendi boschivi della Regione Piemonte) l'area è stata soggetta ad incendio, gli esiti sono visibili sui castagni di maggiori dimensioni al confine con Brisino. Non sono evidenti interventi selvicolturali recenti, il governo è a ceduo invecchiato.


la documentazione fotografica allegata da conto della copertura in particolare le foto n. 1-2-3 riguardano la parte alta del versante vicino a Brisino, mentre le foto n. 4-5 riprendono la porzione di copertura più rada nella parte bassa del versante verso Passera. La minore densità della copertura verso valle, unita alla minore acclività, fa pensare ad uno sviluppo più recente della copertura forestale, che è andata a colonizzare delle superficie utilizzate in passato per l'attività agricola; mentre le ceppaie di castagno nella porzione in prossimità di Brisino fanno pensare alla corona di selve castanili utilizzate per la produzione di castagne e di palerie.



Estratto da PTF area 21 carta delle coperture



Legenda



Querceti di rovere

Acero-tiglio-frassineti

Castagneti

4 Caratteristica dell'impatto a carico della vegetazione

Al fine di mettere in opera la tubazione prevista in progetto si rende necessario effettuare le seguenti operazioni a carico della vegetazione:

- decespugliamento per una larghezza di 4 m per l'intera fascia boscata ed una lunghezza di circa 100 m;
- taglio alberi ed estrazione ceppaie nella fascia di 4 m e per tutta la lunghezza (si conferma la previsione progettuale del taglio di 30 alberi);



- scavo di larghezza 50 cm e profondità 70 cm posa della tubazione;
- bauletto di zavorra in misto cementato;
- rinterro con terreno di coltivo.

L'impatto a carico della vegetazione è estremamente ridotto, non si tratta di una trasformazione dello stato dei luoghi, ma di una modificazione temporanea il cui effetto nel tempo sarà ridotto, grazie alle opere di mitigazioni previste nel progetto.

5 Opere di recupero e mitigazione

Una volta terminate le opere di posa della tubazione ed il rinterro, sono previsti i seguenti interventi di mitigazione al fine di ripristinare lo stato dei luoghi:

- ripristino di muretti in pietrame a secco esistenti;
- ripristino della vegetazione arborea (30 nuove piantine di castagno);
- realizzazione di 25 palizzate di stabilizzazione trasversali al tracciato.

Le opere previste consentiranno il recupero ambientale dell'area, la messa a dimora dei soggetti di castagno è un'operazione ridondante, in quanto nella condizioni edafiche dei versanti che si affacciano sul lago Maggiore, la ricolonizzazione da parte della vegetazione naturale circostante è molto più efficace delle piantumazioni di giovani alberi sotto chioma.

6 Conclusioni

Le opere previste interessano un'area boscata per una superficie estremamente ridotta, inferiore a 550 m², si tratta di una modificazione temporanea e non di una trasformazione permanente, secondo la normativa vigente non sono necessarie opere di compensazione, le opere di recupero e mitigazione, unite alla ricolonizzazione naturale, consentiranno di recuperare completamente, dal punto di vista ambientale, l'area interessata dall'intervento.

7 Allegati

, Si allega la seguente documentazione:

- Documentazione fotografica;

Verbania, marzo 2017

Dott. Agr. Ivo Rabbogliatti





Foto n. 01



Foto n. 02




Foto n. 03



Foto n. 04




Foto n. 05